

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 24/04/2026

FATTO

1. – Con ricorso dell'11 dicembre 2025 la parte ricorrente riferisce che, con riferimento a due distinti rapporti di finanziamento intercorrenti con l'intermediario resistente, ha versato l'importo complessivo di Euro 4.786,95 a fronte di un importo dovuto di Euro 3.035,95 definito in virtù di un accordo transattivo del 4 febbraio 2025 e indicato anche nel precedente atto di precetto del 15 gennaio 2025. Chiede pertanto che le sia restituita la differenza di Euro 1.751,00 in quanto indebitamente percepita dall'intermediario. Chiede inoltre l'esibizione della contabilità completa dei pagamenti effettuati relativamente ai rapporti indicati e l'accertamento delle incongruenze tra quietanze, precetto e risposte dell'intermediario.

2. – Nelle controdeduzioni del 9 gennaio 2026 l'intermediario resistente eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso per assenza di precedente reclamo. Il reclamo presente in atti del 19 novembre 2025 è infatti indirizzato all'intermediario resistente solo in copia conoscenza. L'intermediario eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva. I rapporti obbligatori ai quali si riferiscono i pagamenti eseguiti dalla parte ricorrente sono stati infatti oggetto di cessione in una complessiva operazione di cartolarizzazione. Nell'ambito di tale operazione l'intermediario resistente non ha assunto la veste di cessionario, ma di servicer, mentre un soggetto ancora distinto ha assunto l'incarico di special servicer, svolgendo così per conto del cessionario ogni attività riguardante l'amministrazione contabile, la gestione, l'incasso e il recupero dei crediti oggetto

di cessione. Di conseguenza, i pagamenti di cui la parte ricorrente lamenta l'eccedenza non sono stati ricevuti dall'intermediario resistente, ma dal diverso soggetto che, nell'operazione di cartolarizzazione, ha assunto il ruolo di special servicer e sono stati poi girati al cessionario del credito. La restituzione di eventuali eccedenze non può pertanto essere chiesta all'intermediario resistente, il quale non ha ricevuto alcun pagamento. Anche il cessionario, peraltro, è certamente privo di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di parte ricorrente, dato che le società veicolo in operazioni di cartolarizzazione non possono essere convenute dinanzi all'Arbitro. Nel merito, l'intermediario resistente contesta gli indebiti fatti valere dalla parte ricorrente producendo a tal fine opportuna documentazione contabile.

3. – Nelle repliche del 12 gennaio 2026 la parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle richieste formulate, offrendo chiarimenti in ordine alla determinazione degli importi indebitamente versati.

4. – Nelle controrepliche del 27 gennaio 2026 l'intermediario contesta nel merito le allegazioni di parte ricorrente ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario resistente.

In effetti, in base alla documentazione in atti, risulta chiaramente che i pagamenti che la parte ricorrente ritiene eccedenti rispetto al dovuto sono stati tutti disposti nei confronti del soggetto che, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione che ha investito anche i crediti in questione, ha assunto per conto del cessionario il ruolo di special servicer. L'intermediario resistente ha assunto invece il diverso ruolo di servicer e non ha ricevuto alcun pagamento.

Il dato risulta con chiarezza dalle quietanze dei pagamenti in questione presenti in atti. Tali quietanze, infatti, non sono state emesse dall'intermediario resistente, ma dal diverso soggetto che, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, ha assunto il ruolo di special servicer.

L'intermediario resistente non ha dunque incassato nessun pagamento di parte ricorrente. Non può pertanto essere destinatario di alcuna pretesa restitutoria ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., dato che tale pretesa può essere fatta valere solo nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto.

Anche il Collegio di coordinamento, del resto, sia pur con riferimento a rapporti di diversa natura, ha avuto modo di chiarire inequivocabilmente che solo il soggetto che ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto alla sua restituzione ed è perciò il solo legittimato passivo nell'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. dec. n. 6816 del 2018).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE